

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 19/12/2012

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO STATUTO UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO - ATTO DI INDIRIZZO GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI

L'anno duemiladodici, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	SINDACO	Х	
Renzo AVONTO	CONSIGLIERE	Х	
Germano DELMIGLIO	CONSIGLIERE	Х	
Ornella STOCCO	CONSIGLIERE	Х	
Marco RESTA	CONSIGLIERE	Х	
Franca AVONTO	CONSIGLIERE	Х	
Marina DEGIORGIS	CONSIGLIERE		Х
Matteo CABERLETTI	CONSIGLIERE		Х
Bruno BAIARDO	CONSIGLIERE	Х	
Ugo FERRARIS	CONSIGLIERE	Х	
Roberto OLIARO	CONSIGLIERE	Х	
Fabrizio BREMIDE	CONSIGLIERE	Х	
Giuseppe DOMENICALE	CONSIGLIERE	Х	
	Tot	ale 11	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24 luglio 2001 il Comune di Balzola, unitamente ai Comuni di Morano sul Po, Pontestura, Villanova Monferrato e Coniolo approvava l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po, poi sottoscritto il 31 luglio 2001, ed il relativo Statuto, poi modificato dapprima con deliberazione n. 13 del 28 giugno 2005 e poi con deliberazione n. 26 del 28 settembre 2012;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po n. 11 del 21.12.2011, esecutiva, si è preso atto del recesso unilaterale del Comune di Coniolo, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 2.12.2011, con decorrenza dall'1.1.2012;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po n. 2 dell'1.2.2012, esecutiva, si è preso atto del recesso unilaterale del Comune di Villanova Monferrato, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27.12.2011, con decorrenza dall'1.1.2012;
- che l'Unione dei Comuni Tra Sture e Po attualmente è composta dai Comuni di Balzola, Morano Sul Po e Pontestura;

•

CONSIDERATO che, alla luce del mutato assetto organizzativo maturato in seno alla medesima Unione e del quadro istituzionale e legislativo di riferimento, si rende necessaria la modifica del precitato statuto, in quanto occorre specificare ulteriormente i margini operativi della struttura associativa nonché definire le modalità attuative circa l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali ai sensi della vigente normativa;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, così come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTA la legge regionale n. 11/2012 e s.m. la quale all'art. 7 in particolare prevede la necessità che i comuni esercitino le funzioni fondamentali mediante Unioni o Convenzioni che operino in ambiti territoriali omogenei e relativamente ad un contingente demografico minimo di 5000 abitanti per i comuni di pianura.

DATO ATTO che il Comune di Pontestura è classificato come collinare, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988, mentre i comuni di Balzola e Morano sul Po sono classificati come Comuni di Pianura;

DATO ATTO che il Comune di Villanova Monferrato è classificato come comune di pianura così come i comuni di Balzola e Morano sul Po';

VISTO IL DISPOSTO di cui all'art.32, 4 comma del Dlgs 267/2000 "i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 31 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.l. n. 95/2012 del 6/07/2012;

DATO ATTO, altresì, che la medesima Unione è al centro di un processo di riorganizzazione che consenta la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali in maniera ottimale e per area territoriale omogenea;

CHE alla luce di tale processo il Comune di Pontestura, con deliberazione di C.C. n. 32 del 06/12/2012 ha deliberato il recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni tra Sture e Po, con decorrenza dall'1.1.2013, al fine di costituire, con altri Comuni della stessa area Collinare una nuova Unione dei Comuni, mentre il Comune di Villanova Monferrato ha manifestato la volontà di aderire all'Unione dei Comuni tra Sture e Po, con decorrenza dall'1.1.2013;

PRESO ATTO che in tal modo l'Unione dei Comuni tra Sture e Po sarà costituita, a decorrere dall'1.1.2013, dai Comuni di Balzola, Morano sul Po e Villanova Monferrato, tutti di Pianura, in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. n. 11 del 28.9.2011;

CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa l'unione dei Comuni deve obbligatoriamente svolgere in forma associata le funzioni fondamentali definite dall'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 modificato dalla legge 135/2012, così come di seguito individuate:

- a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

- e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

ATTESO che l'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge n. 78/2010 e s.m.i, prevede che entro il 1° gennaio 2013 debbano essere esercitate in forma associata almeno 3 funzioni fondamentali, fermo restando l'esercizio obbligatorio in forma associata delle restanti funzioni fondamentali entro il 1 gennaio 2014;

RITENUTO opportuno, sulla scorta dell'assetto organizzativo attualmente esistente nei comuni partecipanti, dell' esperienze maturate, delle disponibilità preliminari acquisite ed all'esito dei colloqui intercorsi tra amministratori e tecnici, di esercitare in forma associata, a partire dal 1° gennaio 2013, le seguenti funzioni fondamentali:

- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente
- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2013 e, comunque entro il 1/01/2014, verranno gestite in forma associata anche le restanti funzioni fondamentali, salvo ulteriori deroghe o differenziazioni di fonte normativa;

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, il quale al comma testualmente recita "l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse";

VISTO, altresì, l'art. 7, comma 3 dello Statuto dell'Unione laddove prevede che :" L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione";

DOPO AMPIA discussione che vede la partecipazione di diversi consiglieri comunali appartenenti al gruppo di maggioranza ed al gruppo di minoranza, in particolare il Sindaco ed il Capogruppo di minoranza Ugo Ferraris concordano sul fatto che la scelta operata sia l'unica percorribile su base territoriale.

RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo Statuto dell'unione dei Comuni tra Sture e Po, alla luce delle modifiche normative intervenute, del recesso del Comune di Pontestura e dell'adesione del Comune di Villanova Monferrato, a decorrere dall'1.1.2013;

DATO ATTO che, in base ai dati ISTAT, la popolazione residente nei tre Comuni richiamati, al 31.12.2010, è pari a 4811 abitanti e, pertanto, inferiore al limite minimo di 5.000 abitanti richiesto per le Unioni dei Comuni dell'area di pianura;

RITENUTO, tuttavia, di chiedere alla Regione Piemonte la concessione della deroga al limite minimo di abitanti richiesto, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 11 del 28.09.2012, stante l'esiguità del numero di abitanti mancanti;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49 comma 2° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'esito delle votazioni: consiglieri presenti e votanti 11

CON VOTI favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare per le motivazioni indicate in parte premessa, ai sensi dell'articolo 19, comma IV, del D.L. 95/2012, il nuovo testo dello Statuto dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il suddetto Statuto è stato approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3, di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Di dare atto che l'Unione dei Comuni tra Sture e Po eserciterà direttamente o, eventualmente, mediante convenzioni con altri Comuni o altre Unioni, le funzioni fondamentali che la legge impone siano gestite in forma associata ai sensi del disposto dell'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2013 e dell'art. 3 e 4 della Legge regionale 11/2012 secondo le tempistiche e le classificazioni operate dalla legge.

Di individuare, ai sensi dell'art. 14, comma 31 ter del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti funzioni da svolgere obbligatoriamente in forma associata per l'anno 2013 con la forma della presente Unione:

- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale:
- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;

Di trasmettere alla Regione Piemonte la presente proposta aggregativa, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 11/2012 chiedendo, nel contempo, la concessione della deroga al limite minimo di abitanti richiesto, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 11 del 28.09.2012;

Di fornire con la presente deliberazione atto di indirizzo agli organi interni ed associativi affinché sia attuata la presente deliberazione nonché sia completato il pieno conferimento della gestione delle restanti funzioni fondamentali all'Unione dei Comuni;

IL PRESIDENTE (Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

Si attesta la regolarità tecnico contabile ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (RAG. ORNELLA GARBARINO)

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (GEOM. PASQUALE BARBATO)

Si attesta la regolarità tecnicoamministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

REFERTO	DI	PI IRRI	ICA	7IONE	ï
NLI LN I U	ப	r ODDI	JU.A		

									_				
Io	sottosc	ritto	Seg	retario	Comunale,	attesto	che	copia	ı del	presente	verb	oale v	viene
-					rio on line	-							
wv	vw.comu	ıne.vi	llan	ovamor	ıferrato.al.it	(art. 32 l	L.69/	2009)	dal				per
	nanervi bblicazio	-	15	giorni	consecutivi	decorre	nti o	dal gi	orno	successivo	a	quell	o di

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

l)ivenut	ta esecu	tiva in	data	

L	è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 - del 267/2000)	D.lgs

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

INDICE

TITOLO I	
PRINCIPI FONDAMENTALI	
Art.1 - Istituzione dell' Unione	
Art.2 - Finalità e compiti dell' Unione	3
Art.3 - Durata dell'Unione	
Art.4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	4
Art.5 - Funzioni dell'Unione	4
Art.6 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti	5
Art.7 - Modalità di ripartizione spese ed entrate	5
TITOLO II	
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	5
CAPO I - ORGANI	
Art. 8 - Organi	
Art.9 – Status degli amministratori dell'Unione	6
CAPO II – IL CONSIGLIO DELL'UNIONE	
Art.10 – Elezione e durata	6
Art.11 - Competenze del Consiglio	
Art.12 - Diritti e doveri dei Consiglieri	
Art.13 - Decadenza e dimissione dei Consiglieri	
Art.14 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio	
CAPO III – IL PRESIDENTE	
Art.15 - Elezione, durata e cessazione	8
Art.16 - Funzioni e competenze del Presidente	
Art.17 - Vice presidente dell'Unione	
CAPO IV – LA GIUNTA	
Art.18 - La Giunta	9
Art.19 - Composizione e nomina e cassazione	
TITOLO III	
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	10
Art.20 - Principi della partecipazione	10
Art.21 - Referendum	
Art.22 - Iniziativa popolare	11
Art.23 - Diritto d' informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento	
TITOLO IV	
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	12
Art.24 - Principi generali	12
Art.25 - Principi in materia di ordinamento degli uffici	
Art.26 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	
Art.27 - Il Personale	
Art.28 - Il Segretario	
Art.29 - Servizi pubblici locali	
Art.30 - Principi di collaborazione	
TITOLO V	
FINANZA E CONTABILITA'	14
Art.31 - Finanze dell'Unione	
Art.32 - Bilancio e programmazione finanziaria	
Art.33 - Ordinamento contabile e servizio finanziario	
Art.34 - Revisione economica e finanziaria	
Art.35 - Affidamento del servizio di tesoreria	
Art.36 - Controllo di gestione	
TITOLO VI	

NORME TRANSITORIE E FINALI	15
Art.37 - Effetti dello Statuto	
Art.38 – Prima costituzione degli Organi dell'Unione	15
Art.39 – Disposizioni transitorie	15
Art.40 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili	15
Art.41 - Norma finale	16

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Istituzione dell'Unione

- 1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "Unione dei Comuni TRA STURE E PO", tra i Comuni di Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato.
- 2. L'Unione ha sede presso il Comune di Morano sul Po.
- I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
- 3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 Finalità e compiti dell'Unione

- 1. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni, in conformità alle
- vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
- 2. E' compito dell' Unione promuovere l'integrazione dell' azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi
- comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
- 3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
- 4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

Art.3 Durata dell'Unione

- 1. La durata dell'Unione è fissata in dieci anni a decorrere dal 1/1/2013 al 31/12/2022.
- 2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

Art. 4 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

- 1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
- 3. Ogni Comune partecipante all' Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
- 4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
- 5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
- 6. Il consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso oppure, che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione

contabile giustificativa.

Art. 5 – Funzioni dell'Unione

- 1. L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali :
- a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

In merito si richiama quanto disposto dall'art.19 del D.L. 95/2012 conv. in L.135/2012 e l'art.3 e 4 della L.R. 11/2012 e s.m.i..

2. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

- 3. Le modalità e i tempi di concreta attuazione per ognuno dei servizi sopra elencati sono stabiliti con apposita delibera programmatica del Consiglio dell'Unione che prevede, da un lato lo studio analitico di risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, e dall'altro la ricognizione delle necessità di servizio di ognuno di essi.
- 4. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

Art.6 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

- 1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;
- mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.
- 2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art.7 Modalità di ripartizione spese ed entrate

- 1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.
- 2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
- 3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno trasferito le funzioni e i servizi.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I - Organi

Art.8 Organi

- 1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
- 2. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico per gli enti locali.

Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione

- 1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
- 2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III Capo IV del Testo Unico.

CAPO II Il Consiglio dell'Unione

Art.10 Composizione, elezione e durata.

- 1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
- 2. Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singolo Consigli dei Comuni associati trai i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni Comuni.

Considerato che la popolazione complessiva residente dei Comuni è compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, il Consiglio dell'Unione risulta per Legge determinato in 7 consiglieri oltre al Presidente. Pertanto, sei seggi vengono assegnati alle maggioranze due seggi alle minoranze.

Ogni Comune partecipante eleggerà due membri della propria maggioranza. La nomina dei due rappresentanti della minoranza avverrà a cura delle stesse minoranze che si riuniranno in seduta comune entro 45 giorni dalla costituzione dei rispettivi consigli comunali. A parità di voto verrà eletto il candidato più giovane. I membri di minoranze eletti dovranno, comunque essere espressione di due Comuni diversi non potendo un solo Comune avere due rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione tranne che non fosse l'unico Comune ad avere la minoranza rappresentata in Consiglio. La convocazione di tutti gli aventi diritti tra le minoranze avverrà da parte del Presidente uscente e per la prima nomina, da parte del Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

In caso di assenza delle minoranze in tutti i Comuni, i due Comuni di maggiore dimensione demografica eleggeranno tre rappresentanti.

- 3. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.
- 4. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro —quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.
- 5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
- 6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un Sindaco è sostituito dal vicesindaco.
- 7. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.
- 8. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di venti giorni ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti

almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

- 9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dai rappresentanti del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.
- 10. In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art.11 Competenze del Consiglio

- 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto;
- 2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta
- validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
- 3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art.12 Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
- 2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 16 del presente Statuto.
- 3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine

inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art.13 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- 1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.
- 2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente

nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse

sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

- 3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
- 4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art.14 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO III IL PRESIDENTE

Art.15 Elezione, durata e cessazione.

- 1. La prima seduta del Consiglio dell' Unione viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro quindici giorni dall' insediamento del Consiglio dell' Unione dichiarato dal Sindaco medesimo, a seguito della elezione dei consiglieri da parte dei Consigli Comunali.
- 2. In tale seduta il Consiglio dell' Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.
- 3. I Presidente dura in carica per un periodo di due anni e sei mesi ed è rinnovabile per una sola volta. Cessa comunque dalla carica quando cessa il proprio mandato di Sindaco per qualunque motivo.
- 4. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 5. Il presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'unione, e messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.
- 7. Le dimissioni della carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere.
- 8. La cessazione per qualsiasi motivo della carica di Presidente non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Art.16 Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

- 2. In particolare, il Presidente:
- a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
- b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali:
- c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce

coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

- d) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del segretario dell' Unione;
- f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà Comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Art.17 Vice presidente dell'Unione

- 1. Il Vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
- 2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco componente, più giovane di età.

CAPO IV LA GIUNTA

Art.18 La Giunta

- 1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
- 2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
- 3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente e di altri organi , al segretario ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione di aree, servizi o uffici. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza della Giunta dell'Unione e la competenza delle singole Giunte comunali nelle materie conferite.

Art.19 Composizione, nomina e cessazione

- 1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dai restanti Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, (entro il limite massimo previsto dal d.Lgs. 267/2000). Essendo la popolazione residente dei Comuni compresa trai 3.000 e i 5.000 abitanti la Giunta dell'Unione viene determinata in 2 componenti oltre al Presidente.
- 2. I Sindaci membri della Giunta possono delegare altri soggetti membri delle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione, alla partecipazione alle riunioni dell'organo.
- 3. I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di membro della Giunta dell'Unione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.20 Principi della partecipazione

- 1. Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.
- 2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento.
- 3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
- 4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento.
- 5. Il Regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione del referendum consultivo, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art.21 Referendum

- 1. Il Presidente dell' Unione indice referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo
- dello 0,5% dei residenti di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum
- è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
- 2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
- a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché le norme regolamentari
- di funzionamento degli organi dell' Unione;
- b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
- d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
- e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
- f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
- g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.
- h) le espropriazioni per pubblica utilità.

- 3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 4. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito

referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

- 5. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
- 6. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.
- 7. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
- 8. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le

modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

Art.22 Iniziativa popolare

- 1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal Regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
- 2. I soggetti di cui al precedente comma non possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza.

Art.23 Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

- 1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa tutti i dati utili relativi:
- all'utilizzo delle risorse a lei assegnate;
- alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
- ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
- 2. A tal fine, con il Regolamento di cui all'art. 24, disciplina le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
- 3. Il Consiglio dell' Unione col medesimo Regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 Principi generali

- 1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
- 2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
- 3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento

dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 25 Principi in materia di ordinamento degli uffici

- 1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
- 2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
- 3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art.26 Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
- 2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art.27 Il Personale

- 1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
- 2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai

Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli

uffici e dei servizi.

- 3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti stabiliti dalle vigenti normative.
- 4. L'esercizio delle funzioni comporta almeno in via programmata l'unificazione dei servizi attribuiti all'Unione e delle relative strutture amministrative.
- 5. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali e dei vincoli di bilancio degli stessi.

- 6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art.28 Il Segretario

- 1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari iscritti all'apposito albo, in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti all'Unione.
- 2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi/funzioni e ne coordina l'attività Il Segretario inoltre:
- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausilii.
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 3. Il Segretario viene nominato dal Presidente a inizio della legislatura per la durata della medesima. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.
- 4. Il Segretario dell' Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione cui al comma 2, punto a), ad un dipendente dell' Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.

Art.29 Servizi pubblici locali

- 1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
- 2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi, siano assicurate forme di partecipazione da parte degli utenti locali. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.
- 3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 4 del presente Statuto.
- 4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art.30 Principi di collaborazione

- 1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
- 2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i

Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.31 Finanze dell'Unione

- 1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sulle funzioni e sui servizi ad essa affidati.
- 3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

Art.32 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
- 2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art.33 Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione e in mancanza dalla normativa per gli enti locali.

Art.34 Revisione economica e finanziaria

- 1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un organo di revisione secondo le disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. n.267/2000.
- 2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000. al revisore dei conto potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

Art.35 Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.36 Controllo di gestione

L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell' Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.37 Effetti dello Statuto

- 1. La costituzione dell'Unione, decorre dalla data indicata nell'atto costitutivo, da sottoscriversi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
- 2. Le convenzioni in essere fra i Comuni aderenti all'Unione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di conferimento all'Unione che ridefinisce le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

Art.38 Prima costituzione degli Organi dell'Unione

- 1. Qualora uno o più Consigli Comunali non ottemperi nei tempi prescritti alla nomina di cui all'art. 10, il Sindaco del Comune sede dell'Unione potrà procedere a costituire e insediare in via provvisoria il Consiglio dell'Unione purché risultino eletti la metà più uno dei componenti previsti dal presente Statuto.
- 2. Il primo Presidente dell'Unione dura in carica fino alla scadenza della legislatura in corso.
- 3. Fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 17, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune sede dell'Unione.

Art.39 Disposizioni transitorie

- 1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
- 2. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 40 tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.
- 3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Art.40 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

- 1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
- 2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art.41 Norma finale

- 1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
- 2. Il presente Statuto è pubblicato nel sito web istituzionale dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell' Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.